

***Causa Ciccolella c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 gennaio 2008 (ricorso n. 314/04)***

(constata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.)

**Fatto.** Ricorso presentato per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 10 (*libertà di espressione*), 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU.

**Diritto.** Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione del diritto al rispetto della sua corrispondenza e della libertà di espressione, dei beni e della libertà di circolazione, in ragione dell'eccessiva durata della procedura di fallimento. Ritenuto assorbito il motivo di ricorso relativo all'art. 10 in quello riferito all'art. 8, in quanto la libertà di espressione riguardava la corrispondenza, la Corte ha dichiarato l'irricevibilità, limitatamente a tale parte, ai sensi dell'art. 35 CEDU per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente aveva ommesso di ricorrere in Cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Perugia.

La Corte ha ritenuto altresì tardivo il motivo di ricorso riferito all'art. 3 del Prot. n. 1 sulla base della seguente argomentazione: dal momento che la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità per il fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per ottenere la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Con riferimento alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che il motivo concernente la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminato unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*,<sup>1</sup> la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, dopo aver considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte non ha concesso alcun rimborso per le spese giudiziarie sostenute, in considerazione del fatto che il ricorrente non aveva offerto prove sufficienti della realtà, necessità e ragionevolezza delle spese giudiziarie sostenute.

---

<sup>1</sup> Nella causa *Bottaro c. Italia* (sentenza 17 luglio 2003 – ricorso n. 56298/00) la Corte ha constatato la violazione dell'art. 13 della CEDU, in quanto i mezzi di impugnazione previsti dalla legge fallimentare agli artt. 26 e 36 non costituiscono un rimedio esperibile avverso la prolungata restrizione del diritto al rispetto della corrispondenza.